



La Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti LGBTIQ e la sua rilevanza a livello internazionale

Francesco Gaudiosi

Dottorando di ricerca in Diritto internazionale, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

1. L'adozione della Risoluzione 2021/2557 del Parlamento europeo. – Il Parlamento europeo, in data 11 marzo 2021, ha approvato in seduta plenaria la [Risoluzione 2021/2557](#) (RSP) dichiarando il territorio dell'Unione europea come "*LGBTIQ Freedom Zone*". Il principale oggetto del testo è il riconoscimento, nei confronti delle persone LGBTIQ, di godere ovunque sul territorio dell'Unione «della libertà di vivere e mostrare pubblicamente il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere senza timore di intolleranza, discriminazione o persecuzione», affermando inoltre che «le autorità a tutti i livelli di governance in tutta l'UE dovrebbero proteggere e promuovere diritti di tutti, comprese le persone LGBTIQ»¹. Il documento, approvato con 492 voti a favore, 141 contrari e 46 astensioni, intende contrastare l'attività di alcuni Stati membri che, negli ultimi anni, avevano messo in atto politiche sociali particolarmente discriminatorie nei confronti delle persone LGBTIQ sul proprio territorio.

Ciò ha riguardato, in particolare misura, Stati membri dell'Unione quali l'Ungheria e la Polonia. Proprio con riferimento a quest'ultima, in una serie di contee e comuni polacchi, a partire da marzo 2019, sono state adottate risoluzioni che si dichiaravano libere da "un'ideologia" LGBTIQ. Emerge con chiarezza una netta condanna nei confronti di detta comunità di individui, nonché l'invito all'astensione dei governi locali polacchi nell'incoraggiamento ad atteggiamenti di tolleranza verso la comunità LGBTIQ, invitando tutti gli attori locali al ritiro di qualsiasi forma di assistenza finanziaria o di sussidi economici alle organizzazioni non governative locali che intendevano avviare campagne di non discriminazione e di uguaglianza a favore della comunità LGBTIQ. Invero, sempre con riguardo al territorio polacco, è possibile rilevare il [crescente numero di discriminazioni e attacchi](#), per larga parte riconducibili anche ad autorità pubbliche, politici nazionali e media filogovernativi, che hanno messo in atto una serie di misure ostative ad alcune manifestazioni LGBTIQ sul territorio, conducendo all'arresto di numerosi attivisti contrari al Governo di Varsavia.

Per quanto concerne invece l'azione discriminatoria posta in essere dall'Ungheria, è possibile constatare l'adozione di alcune decisioni, a livello di amministrazioni locali, particolarmente lesive dei diritti umani nei confronti di questi individui: nel novembre 2020, la città ungherese di Nagykováta adottava una [risoluzione](#) che vieta la "diffusione e promozione della propaganda LGBTIQ". Nel dicembre 2020 il Parlamento di Budapest ha adottato emendamenti costituzionali ulteriormente discriminatori verso persone LGBTIQ: in primo luogo, il nuovo testo costituzionale non tiene conto dell'esistenza di persone transgender, con conseguenti limitazioni sul diritto alla vita familiare; in secondo luogo, il

¹ Risoluzione del Parlamento europeo sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ, lett. AA.

testo vieta l'adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso, influenzando tale disposizione anche sull'adozione nel caso di famiglie monoparentali.

Non da ultimo, va ricordato che sia la Corte EDU che la CGUE si sono pronunciate sul tema in relazione alla violazione di diritti umani da parte dello Stato ungherese. Nel caso [OM c. Ungheria](#) del 2015, la Corte di Strasburgo ha dichiarato l'Ungheria responsabile di detenzione arbitraria e ingiustificata di un richiedente asilo iraniano costretto a fuggire dal proprio Paese di origine a causa delle persecuzioni nei confronti delle persone omosessuali. In tali circostanze, l'Ufficio per l'immigrazione e la nazionalità istituì misure provvisorie di detenzione verso il richiedente asilo per circa due mesi senza giustificato motivo. Per quanto concerne invece la Corte di Lussemburgo, con la sentenza resa nella causa [C-473/16](#) essa ha ritenuto responsabile lo Stato ungherese per detenzione arbitraria di un richiedente asilo nigeriano, avendo altresì la Corte condannato la successiva imposizione da parte del Governo ungherese al soggetto di “[test psicologici](#)” per determinare il proprio orientamento sessuale, poiché ciò interferiva indebitamente con la sua vita privata, sulla base dell'art. 4 della Direttiva 2011/95, letta alla luce dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea².

2. Il contenuto della Risoluzione. – Sulla base dei recenti atti discriminatori appena considerati nei confronti degli individui LGBTIQ in Polonia e Ungheria e al fine di contrastare l'eventuale aumento di nuovi fenomeni di questo tipo anche in altri paesi dell'Unione, il Parlamento europeo ha adottato la Risoluzione 2021/2557 con cui si qualifica il territorio dell'Unione quale “zona di libertà LGBTIQ”³.

Nella Risoluzione in esame, è interessante constatare la diretta riconducibilità della tutela dei diritti LGBTIQ nell'alveo dello spazio di protezione e promozione dei diritti umani all'interno dell'Unione⁴. La sua lett. B afferma l'impegno collettivo dell'Unione nel ruolo di tutela dei diritti all'equo trattamento e di non discriminazione quali principi fondamentali dell'ordinamento unionale, comportando precisi obblighi in capo agli Stati membri di conformarsi agli standard di tutela prefissati sia dai Trattati europei che internazionali in materia di diritti umani. Nelle due lettere successive (C-D) si fa poi esplicito riferimento alle discriminazioni poste in essere dal Governo ungherese e da quello polacco, mediante l'emanazione di risoluzioni, emendamenti costituzionali o regolamenti municipali che, in misura diretta o indiretta, presentano una chiara matrice discriminatoria nei confronti degli individui LGBTIQ. Questo è avvenuto in particolar modo mediante l'adozione di “Carte regionali dei diritti della famiglia”, che omettono intenzionalmente la qualificazione giuridica dei nuclei familiari LGBTIQ, oppure utilizzano una definizione eccessivamente ristretta di famiglia, al punto di discriminare «tutte le altre forme di famiglia, in particolare le famiglie monoparentali, quelle di coppie dello stesso sesso e quelle arcobaleno»⁵.

Nella lett. E della Risoluzione il Parlamento menziona l'azione intrapresa da alcuni Stati terzi e dalle stesse istituzioni europee in risposta alle politiche discriminatorie di

² L'art. 7 della Carta (*Rispetto della vita privata e della vita familiare*) cita testualmente: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

³ Risoluzione del Parlamento europeo sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ, pt. 1.

⁴ *Ivi*, lett. A.

⁵ *Ivi*, lett. C.

Ungheria e Polonia contro gli individui LGBTIQ: per quanto concerne Stati terzi, nel caso della Norvegia, questa ha deciso di revocare la concessione di fondi alle regioni, ai distretti e ai comuni polacchi che avevano approvato risoluzioni in cui si dichiaravano liberi dalla cosiddetta “ideologia LGBTIQ” o avevano adottato le summenzionate “Carte regionali dei diritti della famiglia”. La Commissione europea ha invece respinto, nel luglio 2020, le domande di finanziamenti UE presentate da città polacche per [programmi di gemellaggio](#) che avevano adottato “free zones” da soggetti LGBTIQ o risoluzioni sui diritti della famiglia, stabilendo che tutti i fondi dell’UE gestiti ai sensi dei regolamenti sulle disposizioni comuni 2021-2027 devono rispettare il principio di non discriminazione e i diritti fondamentali sanciti dal TUE, anche in relazione all’orientamento sessuale, e che, in veste di datori di lavoro, i comuni devono rispettare la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio⁶, che vieta discriminazioni e molestie sul posto di lavoro in ragione dell’orientamento sessuale, come da sentenza nella causa C-507/18⁷. Inoltre, come riportato dalla lett. F, la stessa Commissione aveva già ricevuto nel settembre 2015 una [lettera di reclamo formale](#) da parte di tre ONG ungheresi che evidenziavano la natura discriminatoria sia delle “Carte regionali dei diritti della famiglia” che delle risoluzioni che dichiarano regioni, distretti e comuni liberi dalla c.d. “ideologia LGBTIQ”. In tale lettera si considerava come questi atti violassero non solo la summenzionata [direttiva 2000/78/CE](#) del Consiglio, ma anche gli artt. 15 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, rispettivamente sulla libertà professionale e il diritto al lavoro e sulla non discriminazione⁸. Di fronte ad una mancata risposta della Commissione alla lettera di reclamo delle tre ONG, il Parlamento invita la Commissione a riconoscere formalmente una violazione del diritto UE ex art. 7 TUE⁹, che prevede la constatazione sull’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’art. 2 del Trattato, con la facoltà del Consiglio di audire lo Stato membro e di rivolgergli delle raccomandazioni al termine della procedura.

Cionondimeno, alla lett. R della Risoluzione si rileva la portata su vasta scala di fenomeni discriminatori nei confronti degli individui LGBTIQ, non solo per quanto concerne il territorio polacco e ungherese, ma anche con riferimento all’intero territorio europeo. Si considera infatti che numerosi Stati membri dell’Unione «non dispongono di leggi specifiche in materia di non discriminazione che rispettino quantomeno le norme minime dell’UE che proteggono le persone dalla discriminazione, dall’incitamento all’odio e dalla violenza basata sull’orientamento sessuale, e che tutelino l’identità di genere, l’espressione di genere e le caratteristiche sessuali», considerando inoltre che buona parte degli Stati membri non ha adottato «alcuna misura per porre rimedio a tale lacuna giuridica; che la direttiva orizzontale sulla non discriminazione¹⁰, che

⁶ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

⁷ Sentenza del 23 aprile 2020, causa C-507/18, *NH c. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI*, EU:C:2020:289.

⁸ Risoluzione del Parlamento europeo sulla proclamazione dell’Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ, lett. F.

⁹ *Ivi*, lett. N.

¹⁰ Nel 2008, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio sull’attuazione del principio della parità di trattamento al di fuori del mercato del lavoro, indipendentemente da età, disabilità, orientamento sessuale o credo religioso, che mira a estendere la protezione contro la discriminazione attraverso un approccio orizzontale. Tuttavia, poiché l’unanimità non è stata ancora raggiunta in seno al Consiglio, da allora il progetto è

potrebbe parzialmente colmare questa lacuna in materia di protezione al di là dell'impegno, è bloccata in Consiglio da dieci anni» ed infine «che l'attuazione di misure giuridiche contro la discriminazione, laddove presenti, è ancora inadeguata in molti Stati membri»¹¹. Non da ultimo, si considera che la Commissione intende estendere l'elenco degli "EU Crimes" di cui all'art. 83, par. 1, TFUE¹², ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio, anche quando sono mirati alle persone LGBTIQ¹³.

Alla lett. K della Risoluzione si considera l'attività del Parlamento europeo coerentemente con quanto già svolto nell'ottobre 2020, in cui l'istituzione, mediante una [lettera](#) firmata da sessanta eurodeputati e indirizzata a tre Commissarie europee (Věra Jourová, Helena Dalli e Stella Kyriakides, rispettivamente Commissarie per i valori e la trasparenza, per l'uguaglianza e per la sicurezza alla salute) incoraggiava gli Stati membri a configurare come reato le pratiche della c.d. "terapia di conversione", segnalando anche l'abuso di farmaci, psicoterapia e rituali di purificazione legati a questa pratica, normativamente vietata sul territorio dell'Unione soltanto da Germania e Malta¹⁴.

Gli elementi più innovativi della Risoluzione in esame sono probabilmente rappresentati dalle lett. L-M, ove si ritiene come il collettivo disimpegno degli Stati membri a

rimasto bloccato. Il 16 aprile 2019 la Commissione ha approvato una comunicazione (COM(2019) 186 fin.) che evidenzia le lacune nella protezione di questi individui e propone nuove modalità per facilitare il processo decisionale nel settore della non discriminazione attraverso il ricorso al voto a maggioranza qualificata rafforzata e la procedura legislativa ordinaria. L'attuale Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha affermato l'importanza dell'uguaglianza nei suoi orientamenti politici e si è impegnata a proporre una nuova legislazione contro la discriminazione.

¹¹ Risoluzione del Parlamento europeo sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ, lett. R.

¹² Art. 83, par. 1, TFUE: «1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo».

¹³ A tal proposito, è possibile menzionare le lett. U-V-W della Risoluzione che considerano, rispettivamente, i casi ungherese, lettone e rumeno. Come si è già precedentemente osservato, l'Ungheria ha gravemente ostacolato i diritti fondamentali delle persone LGBTIQ (lett. U) mediante l'adozione dell'art. 33 del progetto di legge *omnibus* T/9934, vietando di fatto il riconoscimento giuridico del genere per le persone transgender e intersessuali in Ungheria, esponendole a discriminazioni e violando il loro diritto alla vita privata. Il caso lettone concerne invece l'esame da parte del Parlamento nazionale dell'emendamento costituzionale volto a limitare l'estensione del concetto di famiglia (lett. V), come indicato in una sentenza della Corte costituzionale in cui quest'ultima ha riconosciuto l'applicazione del diritto del lavoro a diversi modelli di famiglia e ha obbligato il legislatore a garantire sostegno e protezione alle coppie dello stesso sesso. Infine, il Senato rumeno ha adottato nel giugno 2020 un progetto di legge volto a vietare le attività mirate ad affrontare la teoria dell'identità di genere nei contesti didattici (lett. W), con conseguente controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale che ha dichiarato nel dicembre 2020 che la legge era incompatibile con la Costituzione rumena.

¹⁴ Si veda anche la Relazione dell'Esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla protezione contro la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere del maggio 2020, [Report A/75/258](#). Dal punto di vista internazionale, la Relazione sostiene che la c.d. "terapia di riconversione" è ancora attuata in 69 Stati della Comunità internazionale. Inoltre, dalla lettura del documento in esame, si considera che a causa dell'evento pandemico degli ultimi due anni siano significativamente aumentati atti discriminatori nei confronti degli individui LGBT+ o che numerosi governi abbiano utilizzato le motivazioni di emergenza sanitaria per giustificare il rinvio delle discussioni parlamentari su eventuali nuove norme a tutela di detti soggetti.

considerare un approccio di tutela dei diritti fondamentali dell'Unione, anche con riguardo alle persone LGBTIQ, abbia una ricaduta sullo stesso stato della democrazia, dei diritti fondamentali e della c.d. *rule of law* dell'ordinamento unionale. Infatti, si evidenzia come il deterioramento dei meccanismi democratici su cui si basa, *ex art. 2*, il funzionamento stesso del sistema giuridico dell'UE, lede in misura direttamente proporzionale gli stessi principi fondamentali che l'Unione si promette di tutelare sul territorio europeo. Un esempio pratico di tale pericolosa involuzione è rappresentato dal caso polacco, che ha sollevato serie preoccupazioni sull'indipendenza della magistratura al punto tale da avviare, per il tramite della Commissione europea, una [procedura di infrazione](#) volta a proteggere i giudici polacchi dal controllo politico. Tale circostanza ha avuto evidenti ripercussioni anche per quanto concerne lo spazio di tutela e di protezione dei diritti fondamentali, giacché il potere giudiziario non ha potuto interpretare in misura estensiva disposizioni in materia di diritti umani che venivano osteggiate dal Governo centrale.

Il Parlamento considera, alla lett. M della Risoluzione, «che esiste una minaccia sistematica ai valori dell'articolo 2 TUE e che ciò costituisce un chiaro rischio di grave violazione dello stesso; che le audizioni con le autorità polacche organizzate dal Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, in risposta alle minacce ai valori comuni europei in Polonia non hanno prodotto risultati», ponendo enfasi sul fatto che «la situazione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Polonia non solo non è stata affrontata, ma è anche gravemente peggiorata dall'avvio della procedura, insieme alla situazione dei diritti fondamentali, segnatamente quelli delle persone LGBTIQ e delle donne; e che il Consiglio dovrebbe garantire che le audizioni organizzate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, tengano conto dei nuovi sviluppi e valutino i rischi di violazione dei diritti fondamentali». Questa constatazione è particolarmente rilevante: la stretta correlazione tra stato di diritto e diritti fondamentali, che trova la sua più evidente espressione nell'art. 2 TUE, sembra considerare una dimensione di bilanciamento simmetrico tra i due elementi in cui, al peggioramento di una delle due condizioni sul territorio dell'UE, segue in misura evidente una ripercussione anche sul secondo elemento. È quindi possibile constatare come negli Stati membri dell'Unione più sottoposti ad un potere politico che mette in discussione il rispetto dello stato di diritto e dei corretti meccanismi democratici, ciò possa avere evidenti distorsioni giuridiche circa la dimensione di tutela dei diritti fondamentali, nonché della loro progressiva espansione sul territorio dell'Unione.

3. La mancanza di un quadro giuridico internazionale a supporto dell'operato dell'Unione in materia. – Il quadro europeo sin qui analizzato sembra di particolare rilevanza se commisurato al dato di una sempre più crescente attenzione delle istituzioni europee sul dibattito circa la tutela dei diritti fondamentali sul territorio dell'Unione, nonché sul legame tra questi ultimi ed il rispetto della *rule of law*. Tuttavia, il sistema di tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento alla portata estensiva di "nuovi diritti", come nel caso degli individui LGBTIQ, trova un limite sostanziale dettato dall'assenza di norme internazionali universalmente riconosciute sul tema che definiscano con chiarezza gli obblighi giuridici internazionali da cui il diritto dell'Unione possa attingere, per poi applicarli in una prospettiva regionale.

Allo stato attuale non è possibile rinvenire una convenzione internazionale che tenga conto, in una dimensione onnicomprensiva, dei diritti LGBTIQ a livello universale: la tutela di questi soggetti viene infatti garantita unicamente da singole legislazioni nazionali, nonché dalle pronunce giurisprudenziali interne, definendo un [quadro internazionale](#) sul tema tanto diversificato quanto evidentemente frammentato. In un caso del 1994, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite in [Toonen c. Australia](#) affermava il diritto alla *privacy* per gli adulti consenzienti dello stesso sesso *ex artt.* 17 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dedicati rispettivamente al diritto alla *privacy* e alla non discriminazione. Nel 1998 i tribunali sudafricani [hanno abrogato l'Immorality Act](#) e cinque anni dopo, nel 2003, il caso [Lawrence c. Texas](#) ha visto le restanti leggi sulla sodomia negli Stati Uniti dichiarate incostituzionali. Se da un lato alcuni Paesi hanno significativamente garantito, mediante l'adozione di leggi *ad hoc*, uno spazio di tutela e di protezione della comunità LGBTIQ che ha considerato il riconoscimento di nuovi diritti collettivi per questi individui, dall'altro è opportuno ricordare che a livello internazionale ancora 76 Stati presentano nei propri ordinamenti discriminazioni verso i soggetti LGBTIQ. Tali leggi dispongono, *inter alia*, la minaccia di arresto e sottoposizione a procedimento penale per detti soggetti.

Il principale sforzo della Comunità internazionale non verte quindi sull'elaborazione di nuove convenzioni internazionali sul delicato tema dell'estensione di "nuovi diritti" agli individui LGBTIQ (come ad esempio il riconoscimento delle unioni coniugali, la possibilità di adozione o il diritto alla procreazione assistita etc.), quanto piuttosto quello di far rientrare nel più generale diritto alla non discriminazione, già riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 (art. 7), anche a tali soggetti. Infatti, la garanzia di uguaglianza e non discriminazione fornita dal diritto internazionale sui diritti umani trova applicazione nei confronti di tutti gli individui, «indipendentemente dal sesso, dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere o altro status»¹⁵. Pertanto, nessuna deroga o eccezione, stante il carattere universalistico del principio di non discriminazione, giustificerebbe una limitazione o, ancor peggio, una disapplicazione di tale principio sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

Inoltre, numerosi organismi istituiti dai trattati internazionali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno confermato che l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono inclusi tra i motivi di discriminazione vietati dal diritto internazionale dei diritti umani. Questa posizione è stata ripetutamente confermata nelle decisioni e negli orientamenti generali emanati da diversi organi, come il [Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite](#), il [Comitato sui diritti economici, sociali e culturali](#), che ha concesso nel 2015 lo *status* di membro consultivo all'ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)), il [Comitato sui diritti dell'infanzia](#), che nel febbraio 2021 ha rilasciato la sua decisione sui diritti di un bambino di una famiglia LGBT, in cui una delle due madri era richiedente asilo, o ancora il [Comitato contro la tortura](#) e il [Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne](#).

3. Alcune considerazioni conclusive sulla rilevanza della Risoluzione nel contesto europeo. – Come è possibile immaginare, l'impianto giuridico internazionale presenta ricadute anche sul profilo dell'Unione europea, giacché si rileva l'incapacità dell'UE di

¹⁵ Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948, art. 2.

uniformare gli standard di tutela dei suoi 27 membri nei confronti dei soggetti LGBTIQ. Tuttavia l'obiettivo dell'Unione, attraverso la Risoluzione 2021/2557, non impone agli Stati membri di inserire nei propri ordinamenti nuove disposizioni a tutela delle persone LGBTIQ, quanto piuttosto definire una soglia minima di protezione: la risoluzione in esame non condanna gli Stati inottemperanti ad ampliare le proprie legislazioni nazionali al fine di attribuire nuovi diritti a queste comunità, ma considera come il territorio europeo debba proteggere i diritti umani in tutte le sue prospettive, indipendentemente dalla presenza di nuove norme in materia di diritti umani verso la comunità considerata.

Così come precedentemente visto dal punto di vista dell'ordinamento internazionale, anche con riferimento alla Risoluzione del Parlamento europeo esaminata è opportuno considerare che l'obiettivo è quello di ascrivere nel più generale principio di non discriminazione – principio universalmente condiviso e riconosciuto all'interno degli ordinamenti nazionali quale requisito imprescindibile per un'effettiva tutela dei diritti umani – uno standard di tutela applicabile anche con riguardo alla protezione da qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere sul territorio europeo. L'istituzione di una “*LGBTIQ freedom zone*”, dunque, mira a combattere gli atteggiamenti di intolleranza, discriminazione e persecuzione nei confronti degli individui LGBTIQ e a invitare gli Stati membri a non attuare politiche discriminatorie verso questi soggetti.

Non da ultimo, proprio con riferimento agli Stati inottemperanti verso cui si indirizza con maggiore incisività la Risoluzione in esame, pare opportuno considerare che l'Unione, nella figura del Parlamento europeo, sembra mostrarsi sempre più intollerante nei confronti degli Stati membri che già da diversi anni hanno avviato politiche nazionali che mettono in discussione il rispetto della *rule of law* e dei valori democratici all'interno del proprio territorio: in questa circostanza, uno degli elementi innovatori è probabilmente rappresentato dalla constatazione del Parlamento circa l'interdipendenza tra democrazia e diritti umani. Fino ad ora, le istituzioni europee sono spesso state criticate per la mancata capacità di redarguire alcuni Stati europei circa limitazioni o sospensioni temporanee di diritti inalienabili per uno Stato democratico, come nel caso dell'indipendenza della magistratura, del libero svolgimento delle elezioni a tutti i livelli territoriali o della libertà di stampa. La Risoluzione 2021/2557 rappresenta una delle prime circostanze in cui un'istituzione dell'Unione pone in evidenza il processo degenerativo democratico con la progressiva restrizione di diritti umani e una pratica sempre più discriminatoria verso categorie di individui privi di adeguata protezione nell'ambito dell'ordinamento interno.

«A community is democratic only when the humblest and the weakest person can enjoy the highest civil, economic, and social rights that the biggest and most powerful possess», diceva l'attivista americano per i diritti civili Asa Philip Randolph. La Risoluzione del Parlamento europeo sembra provare quanto detto, considerando che lo spazio di tutela di nuovi individui all'interno del territorio europeo non può che favorire un rinnovato slancio nel rafforzamento dei principi democratici, nonché rilanciare un processo di integrazione europea che renda l'Unione l'organizzazione regionale che con maggiore interesse ed efficacia si prodiga nel campo della tutela dei diritti fondamentali a livello universale.

Aprile 2021